

STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

A.S.B.I. - Veneto - onlus
(Associazione Spina Bifida Italia - Veneto - onlus)

ART. 1 (Denominazione e sede)

1. L'organizzazione di volontariato, denominata: **A.S.B.I. – Veneto - onlus (Associazione Spina Bifida Italia – Veneto – Onlus)** assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.
2. L'organizzazione ha sede in via dei Mille, 34 Vicenza, ed opera nel comune di Vicenza e comunque nel territorio della regione veneto e nazionale.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato **A.S.B.I. – Veneto - onlus** è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Modificazione dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la maggioranza prevista dall'art.21 del codice civile.

ART. 5 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6 (Finalità)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della spina bifida e dell'idrocefalo ed inoltre curare l'inserimento sociale e lavorativo dei pazienti con l'obiettivo di promuovere le attività in sede medica e scientifica. A tal fine l'Associazione si occupa di:

- A) organizzare congressi, conferenze e dibattiti, aperti a tutta la cittadinanza e/o comunque a persone interessate al problema, per l'aggiornamento culturale, al fine di incentivare l'azione preventiva nei confronti di questa malattia o di situazioni di handicap, per curare l'aggiornamento culturale, tecnico e scientifico degli operatori del settore;
- B) collaborare nelle sedi opportune con Enti e con tutte le Associazioni sanitarie ed assistenziali, aprendo eventuali sportelli all'interno delle stesse ove mettersi a disposizione di qualsiasi persona necessiti di informazione ed aiuto;
- C) offrire assistenza morale ai pazienti e alle loro famiglie prestando eccezionalmente assistenza economica (previo consenso dell'Assemblea o del Consiglio direttivo) ai pazienti
- D) curare i contatti con le altre Associazioni operanti nel settore, a livello nazionale ed internazionale
- D) promuovere la creazione di analoghe associazioni in altre Regioni ed a livello nazionale

ART. 7 (Ammissione)

- 1 Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle, genitori, parenti, pazienti.
- 2 L'ammissione all'organizzazione è deliberata dell'organo direttivo, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile.
- 3 L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 8 (Diritti e doveri degli aderenti)

- 1 Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.
- 2 Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
- 3 Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.
- 4 Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
- 5 Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 9 (Esclusione)

- 1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità per quest'ultimo di appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario.

ART. 10
(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea dei soci
 - Consiglio direttivo
 - Presidente
 - Collegio dei Revisori dei Conti
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11
(L'assemblea)

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).
6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 12
(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati come previsto dall'art. 21 del Codice Civile e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

1. Il consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri da 7 a 9 membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili per almeno tre mandati.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il consiglio.

ART. 16
(Il Presidente)

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.
5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente (all'uopo individuato dall'Assemblea) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ognqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - contributi degli aderenti e/o di privati;
 - contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

ART. 18
(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19
(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20
(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91;

ART. 21
(Bilancio)

1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso;
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo

ART. 22
(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23
(Dipendenti e collaboratori)

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovarsi dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione;
3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 25
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 28
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

REGISTRATO A MONTICHIARI IL 27 OTT. 2017 N° 2188 *S. M. B. P. 3*

verso € *ESENTI* 7 euro *Scritto* *3*

Per Imposta Registro € *Scritto* *3*

27 OTT. 2017

Per Tributi Speciali *Scritto* *3*

6

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Montichiari - Montichiari di Brescia

Scritto *3*

Firma su delega del Direttore Provinciale
Generoso Rondi
Il Funzionario
Antonietta Feroli





A.S.B.I. Veneto Onlus

Associazione Spina Bifida Italia - Veneto

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Domenica 15 ottobre 2017 presso la "Sala della Gioia" a Camponogara (VE) alle ore 10,00 si svolge l'assemblea straordinaria di A.S.B.I. Veneto onlus regolarmente convocata con invito datato 12 settembre 2017.

La seduta si tiene regolarmente con la presenza della maggioranza dei soci iscritti (74 su 100) in regola con il tesseramento 2017, con il seguente ordine del giorno:

1) Modifiche art. 15 dello statuto associativo;

Presiede Guerrino Sacchella.

Verbalizza Emma Meneghelli

Il presidente informa che si rende necessaria la modifica dell'art. 15 dello Statuto per un adeguamento richiesto dall'iscrizione al Registro Regionale delle onlus. Trattasi di "stralciare" l'ultima frase del comma 3 dell'art. 15 che così recita:

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Messo in votazione il punto viene approvato all'unanimità quindi la frase viene stralciata dallo Statuto Associativo.

La riunione assembleare termina alle ore 10.45.

Camponogara 15 ottobre 2017


IL SEGRETARIO
(Emma Meneghelli)

Emma Meneghelli

IL PRESIDENTE
(Guerrino Sacchella)

Guerrino Sacchella






CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 95039470240	NATURA GIURIDICA 08 - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
DENOMINAZIONE A.S.B.I. ASSOCIAZIONE SPINA BIFIDA ITALIA VENETO ONLUS	
TIPO ATTIVITÀ 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA	
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA DEI MILLE 34	
C.A.P. 36100	COMUNE VICENZA
PROV. VI	

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE SCCGRN64C24D284C	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE SACCHELLA GUERRINO	

DATA 27/10/2017



UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT MONTICHIARI
--


IL FUNZIONARIO

Firma su delega del Direttore Provinciale

Generoso Biondi

Il Funzionario

Antonietta Ferolli



...the following questions are presented
in order to facilitate
the identification
of the specimen.

3 2198 27/10/2017 0,00 **TNS17L002198000CC**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNS

